

## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LOTTO	APPARECCHIATURA	SPESA COMPLESSIVA IVA ESCLUSA
1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 ORTOPANTOMOGRFO CON TELERADIOGRAFO	€ 35.000,00
2	FORNITURA DI N. 2 APPARECCHIATURE PORTATILI PER RADIOGRAFIA DIGITALE	€ 300.000,00
3	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 RIUNITO ODONTOIATRICO ED ARREDI	€ 27.000,00

## **ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di apparecchiature di radiologia da installare nei Presidi in gestione all'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 e distinta nei lotti sottoindicati:

### **LOTTO N. 1:**

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 ORTOPANTOMOGRFO CON TELERADIOGRAFO

### **LOTTO N. 2:**

FORNITURA DI N. 2 APPARECCHIATURE PORTATILI PER RADIOGRAFIA DIGITALE

### **LOTTO N. 3:**

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 RIUNITO ODONTOIATRICO

Sono inclusi nell'appalto:

- Per i Lotto n. 1 e n. 3 l'esecuzione delle opere di adeguamento, ristrutturazione e messa a norma dei relativi locali in rapporto alla installazione ed alla migliore sistemazione, dal punto di vista funzionale delle apparecchiature oggetto della fornitura.
- L'effettuazione di un corso di formazione ed addestramento sull'utilizzo delle apparecchiature;
- La garanzia contro ogni guasto derivante dal normale uso;
- Le condizioni di assistenza tecnica e manutenzione successive alla scadenza del periodo di garanzia.

## **ARTICOLO 2 TERMINOLOGIE**

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Per Azienda Sanitaria o per Azienda s'intende l'Azienda Sanitaria U.S.L. N. 2

Per Ditta s'intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.

## **ARTICOLO 3 ONERI A CARICO DELLA DITTA**

Sono compresi nel prezzo dell'appalto, in aggiunta a quanto indicato nel precedente articolo 1, gli oneri per fornire le attrezzature funzionanti in opera, ed in particolare:

- il trasporto, lo scarico, l'imballaggio e l'allontanamento dei materiali residui dopo il montaggio;
- tutte le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o per il normale accesso dei locali ( passaggio inadeguato per il trasporto dei colli).
- la fornitura di tutti i mezzi d'opera necessari ai lavori;
- la custodia dei materiali a piè d'opera e/o installati;
- le opere di adeguamento, ristrutturazione e messa a norma dei relativi locali;
- la messa in funzione ed ogni assistenza necessaria al collaudo;

- la fornitura dei manuali d'uso e manutenzione;
- il corso di formazione e addestramento sull'utilizzo delle sopraccitate apparecchiature.
- il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi.

L'Azienda Sanitaria valuterà la possibilità di mettere a disposizione della Ditta i locali da adibire a magazzino per il deposito di macchinari, materiali e dei mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dell'appalto.

Resta a carico della Ditta l'onere di approntare e porre in opera efficaci chiusure nonché quello di sgomberare i locali ogni qual volta ordinato dall'Azienda Sanitaria e, comunque, all'ultimazione dei lavori.

In caso di mancata disponibilità di idonei ambienti provvederà alla loro realizzazione la Ditta previa intesa con l'Azienda Sanitaria; in tal caso sono a carico della Ditta i successivi oneri di demolizione dei magazzini e l'allontanamento dei materiali di risulta. Sono, in ogni caso, a carico della Ditta:

- le spese di viaggio e di trasferta dei rappresentanti della Ditta e di tutto il personale dipendente, quante volte occorre;
- le spese per la sorveglianza, la direzione di cantiere e la condotta dei lavori;
- la compilazione dei disegni esecutivi di tutte le parti delle opere come eseguite a fine lavoro;
- le spese occorrenti per le prove di funzionamento e per l'esecuzione del collaudo, esclusa la sola fornitura dell'energia.
- resta stabilito che l'accettazione di qualsiasi macchinario e meccanismo, non esonera mai la Ditta dalle responsabilità e garanzia di cui è tenuta in virtù delle norme del presente Capitolato;
- le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;
- l'adozione nell'esecuzione dei lavori di realizzazione di opere ed impianti e di installazione delle apparecchiature, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori stessi ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni dell'Azienda Sanitaria e di privati, osservando le disposizioni della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Ditta restando sollevata l'Azienda Sanitaria ed il personale da essa dipendente. A tal fine si precisa che l'Azienda Sanitaria ed il personale tecnico da essa predisposto al controllo dei lavori non hanno alcuna ingerenza sullo svolgimento dell'attività lavorativa e sulla predisposizione delle misure di sicurezza, restando i loro compiti fissati esclusivamente nell'ambito dell' art. 1662 del Codice Civile, e risolvendosi quindi nella funzione di controllare e guidare affinché i lavori di realizzazione di opere ed impianti e di installazione delle apparecchiature avvengano in conformità ai disegni esecutivi ed ai patti contrattuali.
- in generale ogni onere, anche se non richiamato nel presente articolo, necessario a dare le opere ed impianti eseguiti a perfetta regola d'arte, e le apparecchiature oggetto del presente appalto regolarmente installate e funzionanti, senza che l'Azienda abbia a sostenere alcuna spesa aggiuntiva oltre il prezzo stabilito.

## ARTICOLO 4

### CARATTERISTICHE TECNICHE E SPECIFICHE DI FORNITURA

#### 4.1 Caratteristiche delle apparecchiature

Le caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature da fornire sono descritte **nell'appendice 3** allegata al bando integrale di gara relative ad ogni singolo lotto, denominate "Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste".

Ciascun Offerente potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste, solo nella misura in cui la caratteristica proposta sia pari o superiore a quella riportata nelle citate appendici.

Le apparecchiature proposte (Lotto 2) devono essere interfacciabili per il collegamento e funzionamento con il sistema integrato di digitalizzazione delle immagini in funzione presso la ASL n. 2, ed essere compatibili con qualsiasi stampante a secco attualmente esistente sul mercato.

Tutte le apparecchiature offerte dovranno essere corredate dalla certificazione CE relativa alla Direttiva 93/42/CEE inerente ai dispositivi medici, ed essere rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

#### 4.2 Specifiche generali (ove applicabili)

Le specifiche generali sono le seguenti:

- completezza: le attrezzature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;
- massima operatività del sistema, intesa in termini di massima operatività, di semplicità di utilizzo e di intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed acustici, non a scapito, si intende, delle prestazioni e della disponibilità di funzioni avanzate; infine intesa ancora in termini di congruità degli ingombri e dei pesi;
- massima standardizzazione: con particolare riferimento alla componentistica;
- sicurezza: i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore ed al paziente, anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione; il software deve essere garantito scevro da errori che compromettano l'analisi ed il corretto riconoscimento degli eventi;
- insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi, ed in particolare le parti a microprocessore, non devono deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) per guasti o black out, oppure in presenza di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione); con particolare riferimento ai disturbi eventualmente derivanti dall'uso contemporaneo di altre attrezzature.

## ARTICOLO 5

### VALIDITA' DEI PREZZI

I prezzi di acquisto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura (dall'offerta al pagamento a seguito di collaudo), anche se intervengono variazioni nei costi della materia prima, della mano d'opera e di ogni altro elemento di produzione.

## **ARTICOLO 6**

### **GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE**

La Ditta è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'Iva. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In caso di R.T.I., tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, e della copertura del rischio anche per tutti loro, mentre in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria.

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda Sanitaria, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Ditta degli stati di avanzamento del servizio di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda Sanitaria, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La Ditta è tenuta in ogni momento, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, ad integrare la garanzia, qualora essa venisse in tutto o in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

## **ARTICOLO 7**

### **TEMPI DI CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI – LOTTO 1**

La consegna dei lavori relativi alla fornitura ed installazione è disposta dall'Azienda Sanitaria con regolare verbale entro 10 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto.

La durata complessiva dei lavori compresa l'installazione delle apparecchiature, espressa in giorni naturali e consecutivi a far tempo dalla data del verbale di consegna, non deve essere superiore a 60 giorni.

## **ARTICOLO 8 CONSEGNA**

La consegna delle apparecchiature deve avvenire nei singoli locali di destinazione a cura e spesa di qualsiasi natura ed a rischio della Ditta entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

La consegna si intende porto franco; tutte le spese di imballo, trasporto, lo scarico nei locali di destinazione, montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione e collaudo sono a carico della Ditta.

La Ditta deve obbligatoriamente consegnare apparecchiature nuove di fabbrica e nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.

Il termine di consegna si intende osservato con la posa in opera delle apparecchiature regolarmente funzionanti previo avvenuto completamento della sistemazione ed adeguamento dei locali.

La Ditta dovrà dare avviso all'Azienda Sanitaria per iscritto ed entro un congruo termine del giorno in cui viene effettuata la consegna. Costituiscono motivi di spostamenti dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dall'Azienda Sanitaria.

La Ditta in tali casi deve effettuare specifica comunicazione all'Azienda Sanitaria entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento. La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti, non può ritenersi sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali. Con la consegna delle apparecchiature, la Ditta assume l'obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo, manuali ed ogni altra documentazione tecnica in lingua italiana idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento delle apparecchiature fornite.

La Ditta ha, altresì, l'obbligo di fornire copia completa dei manuali di manutenzione delle apparecchiature fornite, in lingua italiana. Tale documentazione deve comprendere, in particolare, i manuali e le istruzioni stabilite dalla Ditta concernenti le caratteristiche e la composizione delle apparecchiature e le procedure per il loro utilizzo.

La firma apposta sulla bolla di accompagnamento all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. L'accettazione delle apparecchiature non solleva la Ditta dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

Eventuali danneggiamenti riportati dalle apparecchiature durante il trasporto e/o durante le operazioni di carico e scarico sono sempre e fino al loro utilizzo, imputabili alla Ditta.

## **ARTICOLO 9 DANNI ALLE APPARECCHIATURE ED ALLE OPERE**

La Ditta solleva l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dalle apparecchiature ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la Ditta è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La Ditta resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

## **ARTICOLO 10 MANUTENZIONE**

La Ditta è tenuta alla buona conservazione delle opere ed impianti eseguiti e delle apparecchiature installate, ed alla loro manutenzione fino alla data di approvazione del collaudo.

Il corrispettivo per tali prestazioni si intende compreso nel prezzo offerto.

## **ARTICOLO 11 VERBALE DI ULTIMAZIONE**

Il verbale di ultimazione sarà compilato quando sia stata raggiunta la completa e perfetta ultimazione delle opere ed impianti appaltati e della installazione delle apparecchiature. Qualora alla scadenza del termine di ultimazione l'Azienda Sanitaria non riconosca lo stato di compiutezza e di perfezione delle installazioni e delle opere eseguite, prescriverà i lavori necessari per raggiungerlo, fissando il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata ultimazione. Superato inutilmente anche tale tempo, i lavori ancora occorrenti saranno eseguiti d'ufficio, previa elencazione in un verbale di constatazione da compilarsi a seguito di apposita visita in contraddittorio. L'assenza della Ditta regolarmente invitata a partecipare alla visita di constatazione non pregiudica l'efficacia e gli effetti della visita stessa.

Il prezzo pagato dall'Azienda Sanitaria per l'esecuzione d'ufficio dei lavori suddetti sarà ritenuto sul prezzo dell'appalto mediante rivalsa sull'importo dovuto alla Ditta per il lavoro effettuato, sulla cauzione e su ogni altra somma a disposizione dell'Azienda Sanitaria fino alla concorrenza delle spese sostenute, salva sempre ed impregiudicata ogni azione per eventuali danni.

## **ARTICOLO 12 COLLAUDO**

Le apparecchiature oggetto del presente Capitolato, nonché i lavori relativi alle sistemazioni e all'adeguamento dei locali e degli impianti saranno collaudate dall'Azienda Sanitaria ai sensi dell' art. 72 della Legge Regionale 29 marzo 1980, n. 17, per essere ammesse all'utilizzo clinico routinario.

La Ditta dovrà produrre in sede di collaudo certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo, e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza, nonché ogni altro certificato, documento previsto dalla vigente normativa, relativo alla regolare esecuzione delle opere edili ed impiantistiche.

Il collaudo sarà caratterizzato sia da una fase tecnica che da una fase funzionale ed operativa che ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc. In particolare per quanto riguarda ciascuna apparecchiatura fornita l'operazione di collaudo è intesa a verificare:

- l'accertamento della presenza di tutte le apparecchiature ed attrezzature compresi i componenti hardware e software;
- la conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della Ditta o nei suoi allegati, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta, nonché la rispondenza delle opere realizzate a quanto progettualmente proposto;

- l'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle macchine sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali della Ditta, con prove di funzionamento degli elaboratori sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico della Ditta, inclusa la riproduzione di immagini test su pellicole radiografiche.
- Effettuazione per le apparecchiature delle prove di accettazione previste dal D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, per il giudizio di idoneità all'uso clinico.

L'operazione è effettuata alla presenza di incaricati della Ditta che dovranno controfirmare il relativo verbale di consegna e messa in funzione. Quando le apparecchiature o parte di esse non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico della Ditta fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve essere effettuata entro 10 giorni dalle precedenti.

Qualora le apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, l'Azienda Sanitaria può esercitare la facoltà di:

1. richiedere alla Ditta di mettere a disposizione, a sue spese, entro il termine di 20 giorni, apparecchiature aggiuntive idonee a porre le apparecchiature fornite in condizioni di superare le prove di collaudo;
2. risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura non accettata al collaudo, e mettere a disposizione della Ditta le apparecchiature che non hanno superato le prove per effettuare il ritiro, a proprie cura e spese, entro il termine di 20 giorni;
3. affidare la fornitura ad altre Ditte in danno alla Ditta inadempiente.
4. Quando, invece, le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo guasti ed inconvenienti che possono essere eliminati a giudizio degli incaricati del collaudo, la Ditta assume l'obbligo di:

- eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo tempo e comunque non oltre 20 giorni dalla data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati del collaudo;
- richiedere un nuovo collaudo non appena eliminati i guasti ed inconvenienti. Il regolare collaudo dei beni forniti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

In tal caso la Ditta è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere a mezzo dei suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. In assenza della Ditta o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria farà egualmente stato contro di essa.

L'Azienda Sanitaria assume l'obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di collaudo.

Ove ciò dovesse accadere, le macchine utilizzate debbono intendersi accettate al collaudo.

La Ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature o loro parti.

Se nel manuale di installazione è consigliata la presenza di un sistema di filtraggio o di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, la fornitura la dovrà prevedere (compreso nel prezzo, se tali forniture o installazioni non sono state quotate a parte).



In generale qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta.

### **ARTICOLO 13 LICENZA SOFTWARE**

I programmi per gli elaboratori forniti a corredo delle apparecchiature oggetto del presente capitolato, si intendono messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria a titolo di licenza d'uso gratuita, non trasferibile e non esclusiva. Tali programmi verranno impiegati esclusivamente per l'utilizzo delle apparecchiature oggetto del presente capitolato, fermo restando la titolarità sugli stessi da parte della Ditta ai sensi del disposto del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.

La fornitura deve comprendere i dischi di installazione (anche se il software è preinstallato), le procedure per il ripristino del sistema, i manuali originali (se in inglese, deve essere inclusa una copia in italiano), il contratto di licenza originali della casa produttrice; nel caso in cui questo comprendesse delle clausole a sfavore dell'Azienda Sanitaria, tali clausole non avrebbero valore nel rapporto contrattuale tra l'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria che è regolato da questo testo.

### **ARTICOLO 14 DOCUMENTAZIONE DEI PRODOTTI FORNITI**

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d'uso e di service dei prodotti per ciascuna apparecchiatura.

I manuali dovranno essere forniti in lingua italiana, o in subordine, dovrà essere consegnata una traduzione.

### **ARTICOLO 15 GARANZIA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI**

La Ditta garantisce l'Azienda Sanitaria per la durata di almeno 5 (cinque) anni a far tempo dalla data di approvazione del verbale di collaudo sulle opere edili ed impiantistiche contro vizi dei materiali e/o della posa in opera delle opere e degli impianti eseguiti (edili, elettrico, idrico, climatizzazione, etc.), e che non si siano precedentemente manifestati; ciò anche nel caso che la Ditta abbia ignorato detti vizi e difetti.

Per la durata suindicata la Ditta si obbliga a provvedere immediatamente a quelle prove, riparazioni e sostituzioni di parti difettose, ed a tutte quelle altre prestazioni che fossero richieste di conseguenza.

### **ARTICOLO 16 RISCHI E TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ**

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite per danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali di destinazione, fino alla data del verbale del collaudo con esito favorevole, fatto salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all' Azienda Sanitaria.

I rischi passano a carico dell'Azienda Sanitaria a decorrere dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo con esito favorevole.

## **ARTICOLO 17**

### **ISTRUZIONI PER L'USO**

E' fatto obbligo alla Ditta di mantenere un proprio tecnico presso i Presidi destinatari delle apparecchiature, senza alcuna pretesa di spesa aggiuntiva, per tutto il tempo necessario per la istruzione e l'addestramento del personale medico e paramedico preposto dell'uso dell' apparecchiature, fino a quando non abbia acquisito una perfetta conoscenza e padronanza all'uso delle stesse.

Per le modalità ed articolazione del corso di formazione, si rinvia all'apposito programma proposto dalla Ditta di cui al punto **B.8** del bando integrale di gara.

## **ARTICOLO 18**

### **OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA**

L'Azienda assume l'obbligo di:

- non eseguire, senza preliminare intesa con la Ditta, alcuna operazione manutentiva all'infuori di quelle riportate nei manuali di manutenzione;
- utilizzare materiali accessori e d'esercizio alla cui provvista provvede in modo autonomo, adatti all'impiego delle apparecchiature;

## **ARTICOLO 19**

### **GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE**

Le apparecchiature fornite debbono essere prive di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella sua documentazione.

La Ditta assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica in ciascuna delle sue componenti, non riciclate e non assemblate.

La Ditta è tenuta a garantire, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1490 del Codice Civile che le apparecchiature fornite, siano immuni da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che le rendano inidonee all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Le apparecchiature sono garantite dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di **24 (ventiquattro) mesi** dalla data dell' avvenuto collaudo con esito favorevole, salvo maggior periodo di garanzia offerto dalla Ditta.

Durante il periodo di validità della garanzia l'Azienda Sanitaria non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature installate.

Gli oneri per la manutenzione periodica programmata nel periodo di garanzia dovranno intendersi compresi nel prezzo dell'appalto

Tale garanzia deve coprire anche i difetti marginali, anche se hanno effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento del bene.

## **ARTICOLO 20**

### **INTERVENTI TECNICI NEL PERIODO DI GARANZIA E POST- GARANZIA**

La Ditta si obbliga a riparare o sostituire le parti o le attrezzature che si dimostrassero difettose o guaste, accollandosi tutti i costi derivanti (mano d'opera, spese di trasferta, parti di ricambio), senza alcuna franchigia, presso le sedi di installazione.

La Ditta risponde dei difetti di fabbrica o di installazione, intendendosi come tali tutti i guasti o malfunzionamenti che non sono manifestatamene causati da errato uso o dolo

degli operatori o da altre cause esterne.

La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito indicati, salvo proposte migliorative offerte e, cioè:

- 1) in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo.
- 2) In caso di chiamata il venerdì o prefestivi l'intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.

Per tempo di intervento si intende "il tempo che intercorre tra la chiamata, l'arrivo di un tecnico del servizio di assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base a quanto descritto dalle chiamate, ed il ripristino del normale funzionamento dell'apparecchiatura".

In caso di mancato intervento, salvo causa di forza maggiore, si applicano per ogni giorno feriale trascorso, le seguenti penali:

- € 150,00 per ciascun giorno di ritardo dal 2° al 5° giorno;
- € 250,00 per ciascun giorno di ritardo dal 6° giorno in avanti.

Mediante apposito contratto di manutenzione, successivo al periodo di garanzia, dovrà essere garantita la conservazione in efficienza delle apparecchiature.

Dovrà essere garantita la disponibilità delle parti di ricambio per un periodo minimo di 8 (otto) anni a decorrere dal collaudo, o per un periodo maggiore, ove esso risulti dall'offerta presentata dalla Ditta.

## **ARTICOLO 21 MODALITA' DI PAGAMENTO**

La spesa relativa alla fornitura delle apparecchiature è finanziata con fondi previsti dalle deliberazioni della Giunta Regionale di Basilicata n.ri. 2676 e 2677 del 21/12/2005, concernenti l'individuazione degli interventi per investimenti nel parco tecnologico delle Aziende Sanitarie Regionali.

I pagamenti saranno effettuati, subordinatamente all'assegnazione dei fondi suddetti e relativo introito da parte dell'Azienda Sanitaria, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa effettuazione, con esito positivo, del collaudo delle apparecchiature.

Nel caso in cui l'emissione della fattura sia avvenuta prima del superamento collaudo definitivo, i termini (90 giorni) decorrono dalla data del superamento dello stesso.

I pagamenti verranno disposti mediante ordinativi direttamente esigibile presso il Tesoriere dell'Azienda, ovvero secondo una delle modalità previste dalla Legge Regionale di Basilicata 29 marzo 1980, n. 17, e richiesta della Ditta.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione dei pagamenti verrà notificata in via amministrativa.

## **ARTICOLO 22 INCEDIBILITÀ DEI CREDITI**

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all'Azienda Sanitaria copia legale dell'atto di cessione, il quale non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell'Azienda Sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima.

## **ARTICOLO 23 SUB-APPALTO**

Per le parti della fornitura che la Ditta intende eventualmente subappaltare a terzi, si fa riferimento alle norme dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori affidati o ad essi comunque riconducibili

In caso di subappalto la Ditta avrà l'obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Azienda Sanitaria..

Eventuali inadempienza saranno di norma contestate alla Ditta. In caso di inadempienze o comunque per giustificato motivo la Ditta si impegna a sostituire il subappaltatore per garantire nei modi e nei termini previsti dal cronoprogramma il regolare svolgimento dei lavori.

Non è previsto il pagamento diretto da parte dell'Azienda Sanitaria al subappaltatore.

## **ARTICOLO 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto alla Ditta di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena la risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

## **ARTICOLO 25 RESPONSABILITA' DELLA DITTA**

La Ditta sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori nella esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando l'Azienda Sanitaria da qualsiasi responsabilità che al riguardo le fosse mossa.

## **ARTICOLO 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In caso di ripetute inosservanze alle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, l'Azienda sanitaria avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza diffida o altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo per la Ditta decaduta di risarcire i danni economici e di sottostare a titolo di penale alla perdita della cauzione prestata.

## **ARTICOLO 27 PENALITA'**

La Ditta sarà soggetta a penale in caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali o di non puntuale adempimento, che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto.

Per ogni giorno solare di ritardo nei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali, fornitura ed installazione delle apparecchiature rispetto al termine previsto, verrà applicata una penale di € 250,00.

Inoltre per ogni giorno solare di ritardo nel ripristino del sistema rispetto a quanto dichiarato in offerta, verrà applicata una penale di € 250,00.

Le somme dovute a titolo di penale saranno detratte dalle eventuali fatture in corso di liquidazione o dalla cauzione definitiva.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà di applicare penali per qualunque inadempimento relativo alle prestazioni contrattuali da valutare discrezionalmente in rapporto all'entità dello stesso.

## **ARTICOLO 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve con un provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- 1) In caso di adesione alle convenzioni previste dall'articolo 2 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2001, n. 405, che eventualmente si renderanno disponibili nel corso del periodo contrattuale per la tipologia dei prodotti oggetto del presente capitolato;
- 2) Per mancata osservanza dei termini di consegna, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 26;
- 3) Per gravi inadempimenti, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto; In caso di mancata rispondenza delle apparecchiature a quanto dichiarato in offerta, ed in particolare nel caso in cui le prestazioni siano minori e comunque la conoscenza delle reali caratteristiche avrebbe potuto indirizzare diversamente il giudizio espresso in fase di aggiudicazione, oppure in caso di non conformità alle normative vigenti; oppure in caso di consegne di apparecchiature non nuove di fabbrica o uscite di produzione l'Azienda Sanitaria si riserva di chiedere la sostituzione o le modifiche necessarie per l'eliminazione del difetto riscontrato, o infine si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto; la stessa cosa verrà effettuata nel caso in cui le opere di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma dei locali non rispondano a quanto dichiarato nell'offerta ed in particolare nel caso in cui le prestazioni siano minori;
- 4) In caso di cessione della Ditta, di cessione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione o di altre procedure concorsuali o atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
- 5) In caso di subappalto o cessione del contratto, anche parziale, senza l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria;
- 6) Per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

Nei casi previsti ai precedenti punti 2 e 3, la Ditta, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Azienda Sanitaria dovessero sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento, a trattativa privata, della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda Sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

## **ARTICOLO 29**

### **CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI**

La Ditta non può opporre, ex art. 1462 del C.C. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopraindicati saranno prese in esame dall'Azienda sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti.

## **ARTICOLO 30**

### **CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO**

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente, per qualsiasi controversia il Foro di Potenza.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti.